



Istituto Comprensivo "ad indirizzo musicale
SAC. R. Calderisi"

VIA T. TASSO 81030 VILLADI BRIANO (CE)

Codice meccanografico: CEIC84000D Codice Fiscale: 90008940612 E-

MAIL: ceic84000d@istruzione.it Pececeic84000d@pec.istruzione.it

Sito web: www.iccalderisi.edu.it codice ufficio: UFZ.QU1

tel 08119911330

I.C. R. CALDERISI-VILLA DI BRIANO
Prot. 0013766 del 16/10/2024
I-3 (Uscita)



REGOLAMENTO DIVIETO DIFUMO

ISTITUTOCOMPRESIVO "R. CALDERISI" DI VILLA DI BRIANO

Approvato dal CONSIGLIOD'ISTITUTO con delibera n. 212 dell' 11/10/2024

Al personale docente
Al Dsga
Al personale Ata
Ai Sigg. genitori
Agli alunni
All'albo
online
All'albo online/Sito web - Sez. Regolamenti
Alle sedi

Adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 212 in data 11 ottobre 2024, affisso all'albo online e pubblicato sul sito web dell'Istituto, parte integrante del Regolamento d'istituto.

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO

Articolo1. Obbligo della tutela della salute dei non fumatori:normativa di riferimento.

Il Dirigente Scolastico è tenuto ad applicare la normativa che tutela la salute dei non fumatori nei locali scolastici soggetti al divieto di fumo.

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art.32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975,n.584
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 24/11/1981,n.689
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N.507;
- Circolare Ministero Sanità 28/2/2001, n.4;
- D.L.vo30.03.2001,165;
- Legge 28/12/2001, n. 448, art.20
- Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51 come modificato dall'art.7 della L.31ottobre 2003, n.306 e provvedimento attuativo;
- Visto il d. lgs 81/2008,
- D.L.104 del 13/9/2013;
- Circolare MIUR n.527del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all'art.4,commi 1e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).

Articolo2. Finalità

Il presente Regolamento è redatto con una finalità educativa e non repressiva e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione e dal D. Leg. vo 81/2008;
- b) prevenire l'abitudine al fumo;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute nella programmazione curricolare di Educazione civica e opportunamente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituzione Scolastica;
- g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, legge 3 del 2003 e decreto legge 104 del 2013), in tutti i locali e in tutte le pertinenze dell'Istituto, anche all'aperto;
- h) dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione;
- i) rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

Articolo 3. Responsabilità del dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro

Il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere della tutela del lavoratore (non fumatore) in quanto la fonte di pericolo (fumo) è situato nella sua sfera di dominio.

Il datore di lavoro è obbligato a intervenire in quanto l'esposizione del lavoratore (non fumatore)

avviene in occasione di lavoro(nel corso delle sue prestazioni).

Il datore di lavoro deve dare la possibilità al fumatore di esercitare una sua libertà, ma deve, anzitutto, garantire il diritto alla salute dei dipendenti e che ogni attività didattica svolta e ogni comportamento personale sia coerente con la mission educativa.

Ne discende che il divieto si configura come attuazione di un triplice mandato:

- a) in base alle disposizioni di sicurezza sul lavoro;
- b) in base alla legislazione specifica sul divieto di fumo;
- c) come obbligo morale nei confronti dell'istituzione educativa che rappresenta.

Art.4.Destinatari

Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze

Art.5. Locali e aree scolastiche i n cui vige il divieto.

1. E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'istituto scolastico: aule, atrio, corridoi, biblioteche e laboratori di ogni genere, servizi igienici, palestre, spazi riservati al personale ausiliario o docente, spazi destinati a deposito di sussidi e attrezzature,disimpegni, servizi igienici, aree di attesa,uffici di segreteria, ufficio del dirigente, ed ogni altro locale o spazio presente negli edifici scolastici.
2. Tale divieto è esteso anche a tutte le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (spazi antistanti gli ingressi, cortili, androni, passaggi), ai sensi dell'art.4, c.1, D.L. 104/2013;
3. E' fatto altresì divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'istituto (art.4, c.2, D.L. 104/2013).
4. Negli atri, nei corridoi, nella Palestra e negli altri spazi di pertinenza dell'Istituto, compresi gli spazi all'aperto, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione degli incaricati dell'accertamento e della verbalizzazione. Tutti i docenti e tutto il personale A.T.A. dell'Istituto, nelle rispettive aree di servizio, sono preposti di fatto cui spetta vigilare sul rispetto della normativa.

Articolo 6. Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo e all'accertamento dell'infrazione Soggetti incaricati di procedere alla contestazione, verbalizzazione e notifica.

1. Il Dirigente Scolastico individua tra i dipendenti dell'Istituto le persone cui assegnare l'incarico di vigilanza sul divieto di fumo, di accertamento e di contestazione delle infrazioni relative. Apposita segnaletica riporta i nominativi degli incaricati delegati dal Dirigente.
2. Iresponsabilipreposti all'applicazione del divietonellascuola,inattuazione dell'art.4,comma1, lettera b)del D. P .C. M.14/12/1995,sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
3. E'compito dei responsabili preposti:
 - Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
 - Vigilaresull'osservanzadeldivieto,procedereallacontestazione delleinfrazioni e verbalizzarle.
4. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo e alla conseguente contestazione dell'infrazione vengono individuati dal Dirigente Scolastico per le diverse sedi che costituiscono l'istituto scolastico tra i docenti in servizio, i docenti incaricati della sorveglianza e tra le unità del personale A. T. A (SI VEDA ALLEGATO B)
5. L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto)
5. Con specifico incarico il Dirigente Scolastico individua tra i docenti gli agenti accertatori e verbalizzatori che restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
6. Tutto il personale docente ed ATA in qualità di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, nell'esercizio degli obblighi di sorveglianza, deve procedere all'accertamento della trasgressione del divieto di fumo, manifestandolo chiaramente, pubblicamente e per iscritto al trasgressore - e trasmettendolo immediatamente ai Responsabili preposti e all'Ufficio di Dirigenza, per la verbalizzazione e la notifica. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.
7. Gli agenti accertatori incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

8. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a un valido documento di riconoscimento e comunque a richiesta del trasgressore stesso.

Articolo 7. Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art.7 Legge 584/1975, come modificato dall'art.52, comma20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €27,50 a €275,00.
2. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.
3. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo8. Procedure per l'accertamento e la contestazioni delle infrazioni.

a. Infrazioni per gli alunni.

In caso di trasgressione si procederà come di seguito indicato:

L'incaricato preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione procederà a compilare il modulo di contestazione in triplice copia (SI VEDA ALLEGATO A), di cui una sarà consegnata al trasgressore.

Il coordinatore di classe consegnerà una copia del modulo di contestazione alla famiglia del trasgressore. Per la prima volta il coordinatore notificherà sul registro di classe la sanzione dell'ammonizione. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

L'alunno che violerà il divieto di fumo potrà essere sanzionato con una pena pecuniaria da € 27,50 a € 275,00.

b. Infrazione per il personale scolastico (docenti,ATA,personale collocato fuori ruolo,Assistente tecnico)e non(genitori,esperti esterni,visitatori,fornitori).

In caso di trasgressione si procederà come di seguito indicato:

L'incaricato preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione procederà a compilare il modulo di contestazione, predisposto dalla scuola in triplice copia (SI VEDA ALLEGATO A), di cui una sarà consegnata al trasgressore.

Per laprimavolta l'incariconotificherà l'infrazionealDirigenteScolastico.

Il soggetto che violerà di nuovo il divieto di fumo pagherà una sanzione pecuniaria pari a €25,00, incrementata al doppio in caso di recidiva.

Articolo9. Procedure per il pagamento della contravvenzione.

Pagamento della contravvenzione.

Il modulo di contestazione deve riportare le modalità di pagamento. Ove non sia diversamente indicato da specifiche normative, si applica quanto segue:

a) Modello F23 precompilato.

L'incaricato che ha accertato l'infrazione non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore, ai sensi delle leggi vigenti.

Verifica dell'avvenuto pagamento.

L'autore della trasgressione, effettuato il versamento, deve consegnare copia del modulo utilizzato per il pagamento all'incaricato preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione.

Rapporto al Prefetto.

Trascorso inutilmente il termine per il pagamento (sessantagiorni), il soggetto che ha accertato la violazione redigerà un rapporto su apposito modulo, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni. Il rapporto verrà inoltrato al Prefetto competente direttamente dal Dirigente Scolastico (SI VEDA ALLEGATO C).

Articolo 10. Pubblicità del regolamento.

Il presente regolamento formalizzato con atto deliberativo, sarà affisso all'Albo dell'Istituto, pubblicato sul sito web dell'Istituto e comunicato a tutti gli interessati.

Art. 11. Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili. Esso manterrà la sua efficacia fino a nuove modifiche ed integrazioni apportate dagli OO.CC. competenti.

Articolo 12. Disposizioni finali.

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le strutture dell'Istituto sono tenuti al rispetto del presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto invio alle disposizioni di legge vigenti.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola.

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e non può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. e ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emelde Melucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993

ALLEGATO A

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO N./Legge 11.11.1975 n. 584 e art.51 della L. n. 3 del 16.01.2003, come modificato dal D.L.104 del 13/09/2013

Il giorno.....del mese.....nell'anno.....alle ore.....nell'ambito delle pertinenze dell'I.CR. Calderisi,e precisamente..... il sottoscritto.....incaricato dell'accertamento e della verbalizzazione delle infrazioni al divieto di fumo/su contestazione dell'infrazione da parte del prof. /del Sig.,di cui al prot. n.

HA ACCERTATO

che il Sig.....nato a..... il residente a.....in via.....

HA VIOLATO le disposizioni contenute nella Legge 11.11.1975 n. 584 e Legge 16.01.2003 n. 3, come modificata dal D.L. 104 del 13/09/2013, avendo constatato che lo stesso stava fumando nell'ambito delle pertinenze dell'I.C .R. Calderisi, e precisamente L'interessato all'atto della contestazione

dichiara:.....
.....
.....
.....

MODALITA' DI ESTINZIONE

Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica degli estremi delle violazione, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge, pari a € 27.50. Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

- 55€ in quanto violazione semplice
- 110 € in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

La somma sopraindicata dovrà essere versata in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 - Codice tributo 131T, indicando la causale del versamento: Infrazione al divieto di fumo- IC R. Calderisi di Villa di Briano - Verbale N. del

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa alla Segreteria didattica dell'IC R. Calderisi di Villa di Briano all'indirizzo di posta istituzionale ceic84000d@istruzione.it.

Trascorsi i suddetti termini saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 della L.689/81, con rapporto scritto alla Prefettura di Caserta e successiva ingiunzione.

Si fa presente che per l'art. 18 della L.689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione, ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando alla Prefettura di Caserta scritti difensivi e/o documenti o chiedendo di essere sentito in merito alla sanzione.

IL VERBALIZZANTE

L'INTERESSATO

IL GENITORE (se l'interessato è minorenne)

ALLEGATO B

Elenco nominativi dei preposti all'accertamento e alla verbalizzazione delle infrazioni.

SEDE CENTRALE, VIA T. TASSO, n. 28

(SS DI I GRADO-CLASSI PRIMARIA)

Titolari:

- 1) Docente: Dina Paccone
- 2) Collaboratrice scolastica: Villano Luigia

Sostituti

- 1) Docente- Buonpane Anna Maria
- 2) Docente- Tramontozzi Francesco

UFFICI AMMINISTRATIVI

Titolare:

DSGA- dott.ssa Bruna Romano

Sostituto:

Ass. Amm.- Sig.ra Purgato Maria Rosa

SCUOLA PRIMARIA IN VIA D. FONTANA (Struttura modulare)

Titolare:

Docente: Buonpane Anna Maria

Sostituto

Docente: Bamundo Michelina

Docente : Cantile Lorenzina

PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEL TRAMONTO

Titolare:

Docente: Borrata Alfonsina

Sostituto:

Docente: Gallo Patrizia

Collaboratore scolastico:Cristiano Francesco

ALLEGATO C

Al Sig.PREFETTO di CASERTA

Oggetto: Rapporto a carico di _____

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. del di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e successive modificazioni), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate. A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione. Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004. Si prega cortesemente di voler comunicare alla scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Emelde Melucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93